

Repertorio Comune di Anguillara Sabazia

n. 234 del 17/05/2022

Accordo Convenzionale tra il Comune di Anguillara Sabazia (Rm) e Manziana (Rm) per la costituzione della Centrale Unica di Committenza denominata “La Centrale Unica del Lago”, per l’affidamento delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC

TRA

Il Comune di Anguillara Sabazia - C.F. 80071510582 in persona del Sindaco p.t. Avv. Angelo Pizzigallo

E

Il Comune di Manziana - C.F. 02925890580 in persona del Sindaco p.t. Bruno Bruni

Premesso che:

- il Comune di Anguillara Sabazia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/05/2022 ha approvato lo schema del presente accordo di convenzione;
- il Comune di Manziana, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12/05/2022 ha approvato lo schema del presente accordo di convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e durata dell’accordo convenzionale

1. La presente convenzione, stipulata nell'ambito delle forme associative previste dall'articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000, disciplina i rapporti tra il Comune di Anguillara Sabazia (RM) e il Comune di Manziana (RM), per l’espletamento delle commesse correlate alle opere PNRR e PNC.
2. In particolare, gli Enti sottoscrittori del presente accordo convenzionale possono delegare alla Centrale Unica di Committenza qui costituita l’affidamento di tutte le fasi, ovvero di solo alcune di esse, relative all’affidamento delle commesse correlate alle opere relative al PNRR e al PNC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 1, lett. a), l. 108/2021.
3. La sede della Centrale Unica di Committenza è individuata presso il Comune di Anguillara Sabazia, quale comune capofila.
4. Il Rappresentante Legale della Centrale Unica di Committenza oggetto della presente convenzione è il Sindaco del Comune capofila, fino alla scadenza della Convenzione.
5. La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2028. Entro tale data potrà essere rinnovata con appositi provvedimenti adottati dai singoli Enti che vi aderiscono.
6. Gli Enti sottoscrittori del presente accordo convenzionale fanno salva la possibilità che altri Enti aderiscano all’accordo *de quo*, previa trasmissione della relativa deliberazione consiliare di approvazione del presente accordo con accettazione espressa ed incondizionata di tutte le condizioni qui previste, nessuna esclusa. Sull’adesione in parola deliberano gli organi esecutivi dei Comuni di Anguillara Sabazia e Manziana.
7. E’ ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti aderenti mediante comunicazione scritta indirizzata al Responsabile della Centrale Unica di Committenza almeno 6 (sei) mesi prima della

data di decorrenza del manifestato recesso. In tal caso, salvo diverso accordo, la Centrale Unica di Committenza porterà a termine, per quanto di propria competenza le procedure di gara già iniziate.

8. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di Deliberazione di scioglimento approvate dai Consigli Comunale di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 2

Responsabile della Centrale Unica di Committenza e Responsabile Unico di ciascuna Stazione Appaltante

1. Gli Enti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione della presente convenzione, a fornire al Responsabile della Centrale Unica di Committenza le informazioni ed i dati necessari per consentire alla stessa un'adeguata programmazione delle proprie attività.

2. Sulla base delle informazioni e dei dati trasmessi dagli Enti aderenti, la Centrale Unica di Committenza redige la propria programmazione.

Art. 3

Compiti del Responsabile della Centrale Unica di Committenza e Responsabile Unico di ciascuna Stazione Appaltante

1. Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza è il Segretario Generale del Comune di Anguillara Sabazia.

2. Al **Responsabile della Centrale Unica di Committenza** sono demandati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compiti e/o le attività di seguito indicate:

(i) acquisizione del CIG (ove necessario) in esito alla sollecitazione del RUP del Comune servito;

(ii) acquisizione della documentazione di affidamento diretto, di procedura negoziata o di gara propriamente detta, ai meri fini della presa d'atto e inserimento in piattaforma;

(iii) perfezionamento del CIG;

(iv) gestione e corrispondenza con quotidiani nazionali e locali per ciò che riguarda gli adempimenti pubblicitari;

(v) gestione e pubblicazione sul sito istituzionale dell'indizione della procedura evidenziale o dell'avviso pubblico di manifestazione d'interesse, creando apposita sezione dedicata alla procedura;

(vi) pubblicazione degli atti di gara definitivi, ove occorrente, su GUUE, sul sito del MIT ed in piattaforma telematica;

(vii) acquisizione, tramite i RUP dei singoli Comuni associati, dell'elenco degli operatori economici cui inviare il predisposto invito in caso di procedure negoziate;

(viii) acquisizione del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di riferimento con relativa pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale unitamente ai curricula dei Commissari;

(ix) inoltro della comunicazione di eventuali soccorsi istruttori e di inibitoria espulsiva;

(x) inoltro delle comunicazioni di rito *ex art.* 76 D.Lgs. 50/16;

(xi) predisposizione della relazione unica di cui all'art. 99 D.Lgs. 50/2016

(xii) declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti *ex art.* 80 D.Lgs. 50/16 tramite AVCpass ed Enti autorizzati e adempimenti connessi e conseguenti

3. Al **Responsabile Unico di ciascuna Stazione Appaltante**, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono demandati i compiti e/o le attività di seguito indicate:

(i) predisposizione degli atti di gara (determina a contrarre, disciplinare, capitolato, modelli di partecipazione, patto di integrità, eventuali allegati e/o elaborati progettuali) e relativa trasmissione degli stessi al Responsabile della C.U.C.;

- (ii) apertura della piattaforma telematica, previa acquisizione delle credenziali di accesso per come assegnate dalla piattaforma in dotazione della C.U.C.;
- (iii) scelta degli operatori economici da invitare nel caso di procedure negoziate anche utilizzando l'Albo fornitori della C.U.C., la cui iscrizione sarà sempre consentita, ivi riversando gli elenchi eventualmente esistenti presso i singoli Comuni e trasmissione dei nominativi al Responsabile della C.U.C.;
- (iv) apertura e valutazione della documentazione amministrativa;
- (v) predisposizione determina di nomina della Commissione giudicatrice e relativa trasmissione della stessa unitamente ai curricula dei commissari al Responsabile della C.U.C.;
- (vi) predisposizione di tutti i verbali di gara che diano atto di tutte le fasi di verifica e valutazione eccetto i verbali inerenti la valutazione delle offerte tecniche che spettano alla commissione, nessuna esclusa, e relativa trasmissione al Responsabile della C.U.C. per la pubblicazione;
- (vii) apertura delle offerte economiche esclusivamente nel caso di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- (viii) predisposizione comunicazioni di rito (es. comunicazione di esclusione in esito a disamina documentazione amministrativa, comunicazione di esclusione in esito a valutazione offerta tecnica per clausola di sbarramento, comunicazione di esclusione in esito ad apertura offerta economica, comunicazione di esito della procedura) e relativa trasmissione al Responsabile della C.U.C.;
- (ix) predisposizione determina di aggiudicazione *ex art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/16* e relativa trasmissione al Responsabile della C.U.C.;
- (x) redazione contratto di esecuzione di ciascun affidamento e trasmissione al Responsabile della C.U.C..

Art. 4

Indici di comportamento acceleratorio

1. Conformemente a quanto deliberato dai rispettivi Consigli Comunali, gli Enti sottoscrittori del presente accordo convenzionale individuano i seguenti indici di comportamento acceleratorio in relazione agli istituti di seguito indicati:

1.a) **Soccorso istruttorio *ex art. 83 comma 9 c.c.p.*** secondo cui *“in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere”*. La Stazione Appaltante prevede negli atti di gara un termine inferiore a quello indicato dalla suddetta disposizione entro cui espletare il soccorso istruttorio, purché, per l'appunto, non superiore a dieci giorni. E tanto è consentito non solo a fronte dell'interpretazione letterale della norma in esame, bensì anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui, al fine di garantire il principio di tassatività delle cause di esclusione, l'istituto del soccorso istruttorio è illegittimo qualora consenta una rettifica alle cd. *“irregolarità essenziali”*, ossia alle carenze strutturali di un'offerta che sia priva di documenti previsti dalla *lex specialis* a pena di esclusione, ovvero la presentazione di quella che sostanzialmente sarebbe una nuova offerta. L'ambito applicativo dell'istituto è, dunque, circoscritto alle ipotesi di irregolarità che richiedano la mera correzione di errori materiali manifesti o la sola integrazione di singoli punti, atti a chiarire o completare dichiarazioni o documenti già detenuti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte (CGUE 28 febbraio 2018, C-523/16 e 536/16);

1.b) **Spiegazioni *ex art. 97 comma 5 c.c.p.*** secondo cui, per l'espletamento della verifica di anomalia, *“La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”*. Tale termine può essere accelerato laddove si rimetta all'operatore economico, prevedendolo specificamente negli atti di gara quale requisito di valutazione, l'indicazione di un termine massimo (ben inferiore a quindici

giorni) entro cui renderà le spiegazioni nell'eventualità dell'avvio del sub-procedimento di verifica di congruità dell'offerta;

1.c) **Accesso ai documenti ex art. 53 c.c.p.:** per garantire l'estrazione documentale nei termini più rapidi possibili, anche alla luce dei recenti orientamenti dell'Adunanza Plenaria nn. 10 e 12 del 2020, si rendono le seguenti indicazioni finalizzate ad evitare, ove possibile, la richiesta di consenso al controinteressato. L'art. 24, comma 7, L. 241/90 prevede che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*. Tale norma va letta unitamente all'art. 53, comma 6, c.c.p. secondo cui *“In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettera a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto”*. Infatti, il concorrente deve dimostrare la concreta indispensabilità dei documenti oggetto di istanza ostensiva per utilizzarli in giudizio, purché da quegli stessi documenti scaturisca la paventata lesione, in termini di strumentalità.

D'altro canto, il controinteressato in sede di domanda partecipativa può dichiarare, motivando in funzione di segreti tecnici e commerciali, che la divulgazione è preclusa ai terzi, ancorché sorretti da *“interesse qualificato”*. Ebbene, onde consentire un'accelerazione dei termini procedurali, si suggerisce al RUP il seguente comportamento:

(i) innanzitutto, egli deve valutare se l'istanza di accesso contenga gli estremi per poter essere accolta, poiché ove ritenga di rigettarla non occorre aggravare inutilmente il procedimento con la richiesta al controinteressato del consenso all'ostensione documentale;

(ii) laddove invece, ritenga che l'istanza medesima possa essere accolta, egli deve verificare se questa abbia ad oggetto:

- la documentazione amministrativa e/o l'offerta economica, perché rispetto a tali atti prevale l'interesse del richiedente e, pertanto, deve concedere l'estrazione richiesta, a prescindere dal consenso del controinteressato;

- mentre se ha ad oggetto l'offerta tecnica, si suggerisce di assegnare agli eventuali controinteressati, il termine di dieci giorni *ex art. 3, comma 2, D.P.R. 184/06 (“Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1”)*, affinché possano presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso di riferimento.

Art. 5

Rapporti finanziari tra gli Enti aderenti

1. Conformemente a quanto deliberato dai rispettivi Consigli Comunali, il Responsabile della Centrale Unica di Committenza provvede ad affidare apposito/i incarico/hi, in termini di committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39, comma 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto delle disposizioni del predetto codice dei contratti pubblici.

2. La committenza ausiliaria, potrà estrinsecare il proprio ruolo in attività di supporto giuridico operativo al R.U.P. della C.U.C., di seguito indicate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- acquisizione del CIG;
- acquisizione della documentazione di affidamento diretto, di procedura negoziata o di gara propriamente detta, ai fini della presa d'atto e inserimento in piattaforma;
- eventuale assistenza telefonica a fronte di richieste di informazioni circa il comportamento da assumere nell'immediatezza durante la preparazione e lo svolgimento di gare d'appalto;
- modalità - meramente operative - relative agli adempimenti pubblicitari, sia in sede europea, sia in sede interna.

Tali adempimenti tecnico-operativi, in buona sostanza, afferiscono a:

1 – corrispondenza con quotidiani nazionali e locali per richiedere preventivi necessari al fine di pubblicare i relativi avvisi di indizione ed esito della procedura;

2 – pubblicazione degli atti di gara definitivi, su GUUE, sul sito del MIT; 3 – perfezionamento del CIG;

- acquisizione, tramite i RUP dei singoli Comuni associati, dell'elenco degli operatori economici cui inviare il predisposto invito in caso di procedure negoziate; acquisizione del provvedimento di nomina della Commissione Giudicatrice relativa alla procedura di riferimento con relativa pubblicazione del medesimo sul sito istituzionale unitamente ai curricula dei Commissari;
- inoltro della comunicazione di eventuali soccorsi istruttori e di inibitoria espulsiva;
- inoltro delle comunicazioni di rito ex art. 76 D.Lgs. 50/16;
- predisposizione della relazione unica di cui all'art. 99 D.Lgs. 50/2016
- declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione, previa verifica circa la sussistenza dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/16 tramite AVCpass ed Enti autorizzati e adempimenti connessi e conseguenti.

2. Il costo dell'incarico di cui al precedente comma sarà ripartito a carico degli Enti aderenti in relazione al valore a base d'asta delle commesse il cui affidamento è delegato alla Centrale Unica di Committenza, dato atto fin da ora che il compenso dovrà essere convenuto nei termini di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) L. 120/20 come sostituito dall'art. 51, comma 1 lett. a) sub 2.1. L. 108/21, tenendo in debito conto la qualificazione professionale delle esperienze maturate e i titoli curriculari del prescelto operatore economico, ferma ed impregiudicata l'idoneità e convenienza della prestazione in esito alle esigenze di ciascun Comune

3. Ciascun Ente aderente si impegna, con la sottoscrizione del presente accordo, a versare alla Centrale Unica di Committenza, oltre alle somme di cui al comma 2, una quota, pari allo 0,5% del valore a base d'asta delle commesse il cui affidamento è delegato alla Centrale Unica di Committenza, che saranno destinati al personale della Centrale nell'espletamento dei compiti alla stessa delegati.

4. Ciascun Ente aderente provvede al versamento delle somme di cui al presente articolo entro trenta (30) giorni dalla richiesta trasmessa a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

5. La quota di cui al comma 3 del presente articolo è ripartita, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere nonché del criterio della rotazione nell'attribuzione dei relativi incarichi, tra le figure (dipendenti in servizio presso il Comune di Anguillara Sabazia) che si siano effettivamente impegnate nella realizzazione della singola procedura di cui trattasi. L'atto di attribuzione delle somme *de quibus* è di competenza Responsabile della Centrale Unica di Committenza, previa individuazione, sempre a cura del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, delle necessarie professionalità partecipanti al gruppo di lavoro.

6. Ciascun Ente aderente provvede altresì, nel termine di trenta (30) giorni dalla richiesta trasmessa a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, al rimborso alla Centrale Unica di Committenza delle spese vive sostenute dalla stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, le spese di pubblicazione su GURI, GUCE).

7. Qualora sulle somme dovute ai sensi e per gli effetti del comma 5, successivamente alla liquidazione delle relative competenze da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza agli aventi diritto, maturi un risparmio si provvederà alla compensazione con il dovuto ai sensi del comma 6.

Art. 6

Contenzioso di gara e controversie tra Enti sottoscrittori

1. L'Ente convenzionato assume a proprio carico gli oneri professionali da corrispondere ai Professionisti che dovranno incaricarsi per la difesa dell'Ente stesso sia nell'eventuale fase pre-contenziosa che contenziosa.
2. Ciascun Ente provvede, autonomamente, a conferire gli incarichi professionali oggetto del presente articolo.
3. La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria. Per eventuali controversie, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di servizi, è competente il TAR Lazio.

Art. 7

Disposizioni finali

1. La presente convenzione sarà registrata esclusivamente in caso d'uso a cura e spese della Parte che ne ha necessità ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessario prima della scadenza verrà approvata con apposita delibera di consiglio del comune convenzionato.
3. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Per il Comune di Anguillara Sabazia
Il Sindaco
Avv. Angelo Pizzigallo

Per il Comune di Manziana
Il Sindaco
Bruno Bruni